

REGOLAMENTO (CE) N. 558/2008 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2008****recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 9 al 13 giugno 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 9 al 13 giugno 2008, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulga-

ria e della Romania ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4366 (2007-2008).

- (2) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 9 al 13 giugno 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008	Limite
09.4331	Barbados	100	Raggiunto
09.4332	Belize	0	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	Raggiunto
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	0	Raggiunto
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	Raggiunto
09.4346	Swaziland	0	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008	Limite
09.4331	Barbados	100	Raggiunto
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero complementare
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008	Limite
09.4315	India	100	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	100	

Zucchero concessioni CXL**Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna 2007/2008**

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani**Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna 2007/2008**

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

Zucchero di importazione eccezionale e industriale**Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna 2007/2008**

Numero d'ordine	Tipo	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008	Limite
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania**Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006****Campagna 2007/2008**

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	Raggiunto